COSTITUZIONE DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE DELLA COMUNITÀ DI VALMADRERA.

1. Il Comitato promotore del "Fondo patrimoniale della Comunità di Valmadrera" vuole ravvivare, in forme consone al nostro tempo, l'antica e plurisecolare tradizione di carità dei suoi antenati. Essi, di agiate condizioni economiche o modesti che fossero, erano usi a considerare la carità un dovere e un bisogno in vita ed un inderogabile pubblico dovere in morte, come ancora dimostrano pienamente i loro testamenti.

Nei tempi passati, la pubblica carità consisteva in lasciti alla Parrocchia, alle chiese, alle confraternite e più spesso in lasciti di contanti o di derrate (sale, pane, ecc..) da distribuire alle famiglie bisognose del paese. Pure numerosi erano i legati di immobili o di somme rilevanti, sempre da impegnarsi da parte della Parrocchia, di Confraternite ed anche di Monti di Pietà a favore della Comunità.

Il nostro tempo e la nostra società non conoscono più l'antica miseria, ma ciò non toglie che ancora ci sia per tutti un "bisogno di carità" che purifica e rinfranca chi la compie e che trova spazi inesauribili per essere utilizzata.

Né va dimenticato che alcune delle strutture assistenziali più conosciute di Valmadrera come la Casa di Riposo "Opera Pia Magistris" e la Scuola Materna "Luigia Gavazzi" hanno avuto origine dalla generosità di singoli cittadini di Valmadrera, sensibili a nuove povertà.

- 2. A tale scopo viene costituito con sede a Valmadrera, via Roma n. 31 un Comitato per la formazione di un Fondo patrimoniale presso la Fondazione della Provincia di Lecco ONLUS denominato "Fondo patrimoniale della Comunità di Valmadrera". La durata del Comitato è a tempo indeterminato ed è escluso qualsiasi scopo di lucro.
- 3. Scopo del Comitato è la promozione della raccolta di capitali che i Valmadreresi, gli abitanti originari di Valmadrera, le banche, le aziende e gli altri enti operanti in Valmadrera intendono disporre, sia mediante donazioni in vita, sia mediante testamento, a favore del "Fondo Patrimoniale della Comunità di Valmadrera", istituito nell'ambito del patrimonio della Fondazione della Provincia di Lecco per gli scopi del "Fondo patrimoniale" stesso, come meglio esposti nel seguito del presente atto e sempre nei limiti e nel rispetto delle norme statutarie della Fondazione destinataria e del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460 ed eventuali successive modifiche.
- 4. I versamenti a beneficio degli scopi perseguiti dal Fondo patrimoniale della Comunità di Valmadrera possono essere di due tipi:
 - a) versamenti in conto capitale, per la costituzione e l'incremento di un patrimonio la cui redditività nel tempo sia perennemente destinata in beneficenza;
 - b) versamenti per "erogazioni correnti", dei quali cioè sia immediatamente disponibile non solo il reddito, ma anche lo stesso importo capitale, ad incremento delle

disponibilità rivenienti dal precedente punto a), in funzione di iniziative specifiche a carico del "Fondo" stesso

Il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme statutarie della Fondazione e del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.

I redditi dei versamenti in conto capitale di cui al punto a) e i versamenti di cui al punto b) potranno essere destinati, secondo le indicazioni concrete del Consiglio di gestione di cui al successivo punto 7, a iniziative di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, promosse da organizzazioni valmadreresi senza fine di lucro, formalmente strutturate e operanti in loco da almeno 5 anni, aventi come ambito privilegiato di operatività e di destinazione il territorio valmadrerese.

Sono assimilate alle opere di utilità sociale di cui sopra anche i progetti, le realizzazioni e le iniziative parrocchiali o di associazioni parrocchiali, ovvero promosse dai missionari e dalle missionarie valmadreresi sia laici che religiosi.

- 5. Possono far parte del Comitato tutti i cittadini valmadreresi, originari valmadreresi o operanti a Valmadrera che condividano gli scopi del Comitato stesso e intendano collaborare per la raccolta dei fondi a costituzione ed incremento del "Fondo patrimoniale della comunità di Valmadrera", facendo domanda di ammissione al Consiglio di gestione, di cui al successivo punto 7), il quale decide in merito senza obbligo di motivazione.
- 6. L'assemblea dei partecipanti al Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare la relazione del Consiglio di gestione circa l'andamento del Fondo di gestione e la destinazione della beneficenza, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei partecipanti al Comitato.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di gestione mediante avviso reso noto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

- 7. Il Fondo Patrimoniale della Comunità di Valmadrera, con riferimento ai compiti di cui al successivo art. 8, è gestito da un Consiglio di sette membri, così composto:
 - il Parroco pro- tempore di Valmadrera
 - Il Sindaco pro-tempore di Valmadrera
 - cinque membri nominati dal parroco e dal Sindaco congiuntamente di cui almeno uno impegnato nelle associazioni volontaristiche e uno tra gli imprenditori locali più significativi.

Il Consiglio di gestione è presieduto dal Sindaco pro - tempore ed ha una durata in carica a tempo indeterminato.

In caso di morte o rinunzia da parte di qualche membro del Consiglio di gestione, si dovrà provvedere alla sostituzione degli stessi, nel rispetto della normativa di cui sopra per quanto riguarda la designazione dei sostituti.

Qualora, per qualsiasi motivo, i sostituti non venissero designati dai soggetti a ciò legittimati, essi verranno nominati, con i criteri anzidetti, dalla Fondazione della Provincia di Lecco.

Il Consiglio di gestione si riunirà almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 4 membri del Consiglio.

8. I compiti del Consiglio sono:

- tenere i rapporti con la Fondazione della Provincia di Lecco per quanto riguarda la gestione del Fondo e versare alla stessa, per l'accredito sul Fondo, le somme eventualmente ricevute dai donatori e destinate ad incrementare il Fondo patrimoniale stesso o il reddito spendibile da esso generato.
- dare indicazioni alla Fondazione della Provincia di Lecco, almeno una volta all'anno, circa la destinazione del reddito del Fondo e delle somme per erogazioni "correnti" eventualmente ricevute dai donatori, fatti salvi i casi di cui al punto 13): ciò sulla base di autonome valutazioni del Consiglio e di una propria graduatoria di priorità.
- fornire eventuali orientamenti circa l'investimento degli importi versati in conto capitale fatto salvo che il rendimento del Fondo sarà calcolato annualmente dalla Fondazione moltiplicando il rendimento complessivo dei suoi investimenti per il valore percentuale del Fondo rispetto al patrimonio globale.
- far conoscere il Fondo e i suoi scopi con adeguate iniziative promozionali, così da favorirne l'incremento.
- decidere delle domande di partecipazione al Comitato
- designare il segretario incaricato di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee del Comitato.
- 9. Al Consiglio di gestione nell'ambito dei compiti di cui all'art. 8, spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso ai suoi membri almeno 8 giorni prima dell'adunanza, la quale sarà valida con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 10. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi e allo stesso spetta di convocare il Consiglio di gestione e il Comitato, di presiderli, firmare gli atti. In caso di assenza del Presidente, la presidenza spetterà al Consigliere più anziano.
- 11. I verbali dell'Assemblea dei partecipanti al Comitato e delle Riunioni del Consiglio di gestione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

- 12. Il Rendimento del Fondo sarà determinato dalla Fondazione della Provincia di Lecco come indicato al punto 8), comma 2, al netto della quota di riparto dei costi di gestione e di eventuali imposte e tasse.
- 13. Nel caso di donazioni e lasciti in conto patrimonio di importo superiore a lire 100 milioni (centomilioni), il donatore o il testatore potrà indicare la destinazione del reddito del capitale versato, nell'ambito degli scopi di cui al punto 4.

 I versamenti di qualsiasi importo a valere sul Fondo per Erogazioni correnti saranno canalizzati sulle destinazioni prescelte dal Consiglio di gestione. Nel caso però di versamenti per erogazioni correnti, di cui cioè sia immediatamente spendibile l'intero ammontare e non solo il reddito, di importo superiore a lire 10.000.000.= è consentita al

donatore l'indicazione di una specifica destinazione, sempre nell'ambito degli scopi del

Fondo di cui all'art. 4).